

STATUTO



1. Denominazione e sede legale

È costituita la Associazione denominata "Associazione antica Cappella di Vespiolla", con sede in Baldissero Canavese (TO).

L'Associazione potrà essere iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) a norma di legge; i relativi estremi di iscrizione dovranno essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni esterne.

Effettuata l'iscrizione nel Registro di cui all'art. 45 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la denominazione dell'Associazione sarà "Associazione antica Cappella di Vespiolla ETS".

Ulteriori sedi operative e secondarie possono essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione secondo le norme vigenti.

La durata dell'associazione è illimitata.

2. Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro, apartitica e apolitica. È gestita secondo criteri di obiettiva economicità. Essa agisce in piena autonomia giuridica, patrimoniale ed economica ed esclusivamente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione si propone di tutelare, promuovere e valorizzare le cose di interesse artistico e storico di cui al T.U. approvato con D.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, con particolare riguardo alla Cappella di Santa Maria di Vespiolla, sita in Baldissero Canavese, di proprietà della Parrocchia S.mo Nome di Maria e San Martino Vescovo di Baldissero Canavese. L'Associazione riconosce prioritario il valore religioso spirituale della Cappella, che è sorta come antica Pieve di culto mariano e rimane tuttora luogo di devozione dedicato alla Madonna con frequentazione assidua. Pertanto, nella proposta di tutelare, promuovere, valorizzare l'aspetto artistico e storico della Cappella l'Associazione intende salvaguardare la motivazione, l'intento e il Significato spirituale che hanno dato origine all'edificio e a tutte le opere ivi presenti.

Per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività l'Associazione si propone di:

- a) promuovere e sostenere la realizzazione di iniziative, attività e manifestazioni culturali, di spettacolo o di quant'altro fosse ritenuto utile per il conseguimento dello scopo prefissato;
- b) proporre e/o sostenere studi e progetti a medio e lungo termine per il restauro, la conservazione e il mantenimento funzionale della Cappella di Santa Maria di Vespialla; dando comunicazione al parroco pro tempore della Parrocchia S.mo Nome di Maria e San Martino Vescovo di Baldissero Canavese, quale proprietaria dello stabile.

Per realizzare lo scopo l'Associazione svolge a sensi dell'art. 5 D.L. 3 luglio 2017 n. 117 in via esclusiva o principale le attività di interesse generale aventi per oggetto, ai sensi dell'art. 5 D.L. n.117:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.L.3 luglio 2017 n.117;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle indicate all'art.5 de D.L.117 del 3 luglio 2017, purché siano ad esse direttamente connesse, secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, al fine del miglior raggiungimento degli obiettivi e delle finalità presupposte dall'attività stessa.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può:

- avvalersi della collaborazione di enti pubblici e/o privati stipulando convenzioni e accordi;
- stipulare ogni atto o contratto, tra cui l'acquisto e la vendita di beni mobili e immobili, l'assunzione di prestiti e mutui, la stipula di accordi e convenzioni, anche con donatori che desiderino vincolare il lascito o la donazione, che siano considerati utili per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione;
- ottenere contributi da Enti sia pubblici sia privati, e con ogni altro soggetto;



L'attività dell'Associazione è svolta nella massima trasparenza attuando anche idonee forme di comunicazione e di informazione verso le comunità di riferimento. L'Associazione si impegna ad osservare in tutte le iniziative un codice di comportamento atto a non ledere la Sacralità dell'edificio, che deve essere sempre considerato un luogo di culto e di preghiera.

3. Patrimonio-Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili acquisiti con tale specifica destinazione;
- da eventuali fondi di riserva;
- da erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative degli Associati;
- contributi di Associati, di privati, di enti pubblici e privati, di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altri enti aventi identico o analogo scopo, individuati dal Consiglio Direttivo previo assenso, se necessario, della Pubblica Autorità competente, o alla Fondazione Italia Sociale.

4. Associati

Sono Associati coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e coloro la cui domanda di ammissione in seguito verrà accolta dal Consiglio Direttivo.

I minori di 18 anni possono assumere il titolo di associato solo previo consenso dei loro rappresentanti legali.

Nella domanda di ammissione devono essere dichiarati l'accettazione senza riserve dello Statuto dell'Associazione e l'impegno a concorrere nella realizzazione dello scopo.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei

nuovi aderenti nel libro associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all'associazione.

Gli Associati hanno diritto:

- di eleggere in Assemblea il Consiglio Direttivo;
- di essere eletti come membri del Consiglio Direttivo;
- di partecipare, con diritto di voto a tutte le riunioni assembleari qualunque ne sia l'ordine del giorno;
- di votare tutti soltanto con un voto a testa;
- di conoscere i programmi e i mezzi con i quali verranno attuati lo scopo sociale e le eventuali attività direttamente ad esso connesse;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di prendere visione dei bilanci, rendiconti, verbali di deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo e della contabilità.

Gli Associati hanno gli obblighi:

- a) di osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.
- b) di versare le quote associative ed eventuali i contributi stabiliti dall'assemblea.
- c) di concorrere all'attuazione delle iniziative sociali, ciascuno, peraltro, nei modi e con i mezzi che liberamente ritiene.

Il rapporto associativo cessa:

- a) per decesso dell'Associato.
- b) per recesso dell'Associato, da comunicare con dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è libero.
- c) per decadenza, pronunciata dal Consiglio Direttivo, in conseguenza dell'ingiustificato mancato versamento del contributo e/o della quota associativa.
- d) per esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
 - persistente e deliberata violazione di obblighi statutari, o regolamentari, o deliberati dall'Assemblea;
 - inadempimento di obblighi assunti verso l'Associazione, tale da pregiudicare l'attuazione di iniziative già deliberate;
 - comportamenti scorretti, fraudolenti e/o lesivi dell'immagine e della reputazione dell'associazione;
 - arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'associazione, sempre salvo il



risarcimento del danno secondo le norme civili.

I provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo devono essere comunicati all'Associato interessato, il quale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare ricorso all'Assemblea indirizzandolo con raccomandata al Presidente.

L'Associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sulle quote e contributi versati e, in generale, sul patrimonio dell'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

5. Quote e contributi degli Associati. Utili e avanzi di gestione.

Le quote di partecipazione degli Associati non sono rivalutabili e non sono trasferibili ad alcun titolo, né tra vivi né per causa di morte.

In nessun caso sono ammessi rimborsi di quote o di contributi versati.

Le restituzioni delle somme che gli Associati, i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e gli Associati incaricati di speciali compiti dagli organi sociali, spendessero per conto dell'Associazione avvengono a fronte di idonea documentazione.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale, salve le imposizioni di legge a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

6. Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice-Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo - il Revisore Unico o Collegio dei Revisori.

7. L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e vi partecipano con diritto di voto tutti gli Associati. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta un quinto degli Associati.

L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo purché in Italia, mediante avviso, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione (tre in caso di urgenza). L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'ordine del giorno; deve anche contenere la previsione della seconda convocazione. Può essere inviato per posta ordinaria, elettronica o fax.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente o, in caso di assenza, da un componente del Consiglio Direttivo nominato all'uopo dall'Assemblea. L'Assemblea elegge un segretario. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte per riassunto in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli Associati iscritti nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ciascun Associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un solo associato.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio e per la nomina delle cariche sociali e, comunque, almeno una volta all'anno.

L'Assemblea ordinaria delibera in merito:

- all'approvazione del bilancio e della relazione di missione a sensi dell'art 13 e 14 del Codice del Terzo Settore;
- alla nomina, scegliendoli tra gli Associati, dei membri del Consiglio Direttivo, stabilendone il numero;
- alla determinazione della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari;
- alle singole iniziative dell'Associazione;

- nomina e revoca l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione;
- determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 12 del presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tre quarti degli Associati sia in prima convocazione che in seconda convocazione. Per le delibere relative alla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, alla trasformazione, alla fusione, alla scissione occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare inerenti allo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Le adunanze assembleari sono valide anche in video o tele-conferenza purché il mezzo adottato consenta a tutti gli Associati l'effettiva partecipazione alla discussione, nonché consenta al Presidente di effettuare le verifiche sui membri presenti e sui voti espressi.

La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario della riunione stessa.

8. Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da tre a nove membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, i membri sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria e rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza, indisponibilità o esaurimento dell'elenco dei non eletti, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Le dimissioni di un Consigliere avranno effetto dal momento dalla accettazione per iscritto da parte del Presidente o del Consiglio di Amministrazione, ovvero dalla data indicata dal dimissionario se successiva all'accettazione.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large stylized 'D' and 'V'.

Handwritten signature: "Fenu" with "Fun" written below it.

Handwritten signature: "Fenu" with "Fun" written below it.

Handwritten signature: "Fenu" with "Fun" written below it.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso deve essere fatto pervenire a tutti i Consiglieri, almeno cinque giorni (tre in caso di urgenza) prima di quello fissato per la riunione, con qualsiasi mezzo che ne provi la ricezione. Ogni Consigliere deve fornire un indirizzo di posta elettronica aggiornato o un altro recapito dove ricevere gli avvisi delle adunanze. Senza le suddette formalità il Consiglio può validamente riunirsi in forma totalitaria con la partecipazione di tutti i Consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe, ogni Consigliere ha diritto a un solo voto.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza o impedimento di entrambi, gli intervenuti eleggono il Presidente della riunione.

Gli intervenuti alle riunioni del Consiglio Direttivo nominano di volta in volta, il segretario verbalizzatore, anche tra estranei al Consiglio.

Le adunanze sono valide anche in video o tele-conferenza purché il mezzo adottato consenta a tutti i Consiglieri l'effettiva partecipazione alla discussione, nonché consenta al Presidente di effettuare le verifiche sui membri presenti e sui voti espressi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario della riunione stessa.

Le cariche di Consigliere, Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere sono gratuite. Sono rimborsate, se richieste e documentate, le spese sopportate per specifici incarichi. Eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione devono essere pubblicati secondo le norme di legge.

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio Direttivo, al Vice-Presidente e ai Consiglieri Delegati, nei limiti della delega loro conferita.

Il Consiglio Direttivo provvede a organizzare e ad attuare le iniziative dell'Associazione, a eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, a provvedere per il funzionamento dell'Associazione, a predisporre eventuali regolamenti, a proporre all'approvazione dell'Assemblea progetti di iniziative rientranti nello scopo sociale. Può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri; può affidare incarichi ad Associati o a terzi, specificandone i compiti.

Il Consiglio Direttivo predispone il progetto di bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il parroco pro tempore può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo, con facoltà di parteciparvi e di esprimere il proprio parere sugli argomenti in discussione, senza tuttavia avere diritto di voto.

È facoltà del Parroco nominare un suo rappresentante in seno al Consiglio di Direttivo, che parteciperà alle adunanze del Consiglio stesso come uditore senza diritto di voto.

9. Il Presidente – Vice Presidente – Segretario - Tesoriere

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente e il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere durano in carica quanto il Consiglio Direttivo di cui fanno parte. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca l'Assemblea; convoca e presiede il Consiglio Direttivo regolandone lo svolgimento delle riunioni.

Il Vice Presidente ha gli stessi poteri e compiti del Presidente, ma in via soltanto vicaria nel caso di sua assenza o impedimento opportunamente dimostrati.

Il Segretario provvede a redigere il rendiconto economico annuale. Al Segretario spetta la custodia di tutti i documenti inerenti all'Associazione.

Il Tesoriere è l'organo preposto alla raccolta, alla gestione e all'utilizzazione delle risorse economiche dell'Associazione.

Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere sono rieleggibili per più mandati consecutivi.

10. Lavoratori nell'Associazione

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. I lavoratori del Terzo settore, secondo quanto stabilito dal D.L.117/2017, hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.L. 15 giugno 2015 n. 8. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non

può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione lorda annua. L'associazione darà conto del rispetto di tale parametro nella relazione di missione o, se richiesto dalla legge, nel bilancio sociale.

Eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai dirigenti devono essere pubblicati secondo la norma di legge.

11. Volontari e attività di volontariato

L'Associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è colui che svolge attività a favore del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neanche indiretto e per fini di solidarietà. La sua attività non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario.

Possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate e documentate, per l'attività prestata. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra forma di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari devono essere assicurati dall'associazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice.

12. Esercizio Finanziario e Bilancio

L'esercizio Finanziario dell'associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio a densi degli art. 13 e 14 del D.L. 117 del 3 luglio 2017, secondo la modulistica definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

13. Libri sociali obbligatori

In aggiunta alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 D.LGS. 117/2017, gli enti del Terzo settore devono tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali.

Tali libri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono e potranno essere visionati dagli aventi diritto.

14. Organo di controllo - Revisore / Collegio dei Revisori dei Conti

L'Associazione, al superamento dei limiti di cui ai sensi dell'art. 30 del D.L. 3 luglio 2017 n. 117, nomina un organo di controllo anche monocratico, scelto tra le categorie di cui all'art. 2397 comma secondo del codice civile.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.L. 3 luglio 2017 n. 117 l'associazione deve nominare il revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora il soggetto incaricato del controllo abbia i requisiti, l'organo di controllo, al superamento dei limiti di legge, esercita la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo e/o il Revisore dei Conti sono nominati dall'Assemblea.

L'organo di controllo e/o il revisore durano in carica tre esercizi. Il compenso loro spettante viene stabilito all'atto della nomina per tutta la durata dell'incarico. L'organo di controllo e/o il Revisore può essere rinominato senza limiti di mandati.

15. Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, con la maggioranza di cui all'art. 7,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

dall'Assemblea Straordinaria degli Associati, che deve anche nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli Associati, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a favore della Parrocchia S.mo Nome di Maria e San Martino Vescovo di Baldissero Canavese, affinché continui l'opera di tutela e salvaguardia del Cappella di Santa Maria di Vespiolla o di altro ente che si prefigga scopi simili a questa Associazione per la realizzazione di opere da individuarsi nell'ambito del territorio del Comune di Baldissero Canavese, quale ad esempio ATPL di Baldissero Canavese, o alla Fondazione Italia Sociale.

16. Norme applicabili

Per tutto quanto non disciplinato nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto dai soci:

Chiara Ferrero Vercelli Chiara Ferrero Vercelli

Giulia Romito Giulia Romito

Placido Currò Placido Currò

Roberta Maggio Roberta Maggio

Ines Ida Nigro Ines Ida Nigro

Giuseppe Ciro Orlando Giuseppe Ciro Orlando

Giovanni Frasca Giovanni Frasca

Provvidenza Martino Provvidenza Martino

Luigi Ferrero Vercelli Luigi Ferrero Vercelli

Renato Ferrero Vercelli Renato Ferrero Vercelli

Felice Squillace Felice Squillace

Baldissero Canavese, li 14-9-2024

